



COMUNE DI DUEVILLE
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ
O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI
PUBBLICITARI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 27/09/2016
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ in data _____

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 2 – Insegna e targa

Articolo 3 – Cartello e pre-insegna

Articolo 4 – Manifesto

Articolo 5 – Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Articolo 6 – Impianti di pubblicità e propaganda

Articolo 7 – Sorgenti luminose

Articolo 8 – Impianto pubblicitario di servizio

CAPO II

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Articolo 9 – Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Articolo 10 – Pubblicità fonica

CAPO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 11 – Bacheche di proprietà del Comune

Articolo 11 – Oggetto

Articolo 12 – Impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale / Bacheche di proprietà del Comune: norme d'impiego

Articolo 13 – Deroqhe

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 14 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

Articolo 15 – Presentazione della istanza

Articolo 16 – Casi particolari

Articolo 17 – Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 18 – Interventi di sostituzione e modifica

Articolo 19 – Durata o termini di validità dell'autorizzazione

Articolo 20 – Rinnovo dell'autorizzazione

Articolo 21 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 22 – Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 23 – Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade pubbliche

TITOLO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 24 – Vigilanza

Articolo 25 – Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e delle leggi in materia

Articolo 26 – Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

Articolo 27 – Sanzione accessoria alla rimozione di mezzi pubblicitari

Articolo 28 – Ripristino dello stato dei luoghi

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30 – Norme transitorie e finali

Articolo 31 – Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Dueville e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade od in vista di esse, su aree pubbliche e di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n.285), e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), nonché nel Decreto Legislativo del 15/11/1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 23, c. 6 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 2 – Insegna e targa

1. *Insegna*: si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su edifici o manufatti.
2. *Targa di esercizio*: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come di seguito disciplinati all'art. 9, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine.
3. *Targa pubblicitaria*: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o delle relative pertinenze accessorie.

Articolo 3 – Cartello e pre-insegna

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

3. Si definisce “pre-insegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 4 – Manifesto

1. Si considera manifesto l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti è rigorosamente vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati e non autorizzati.

Articolo 5 – Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie d’appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o al lancio di iniziative commerciali. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione o dell’iniziativa commerciale, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Articolo 6 – impianti di pubblicità o propaganda

1. si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:
 - a. *Bacheca*: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell’attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all’esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;
 - b. *Tende a scopo pubblicitario*: si intendono strutture estensibili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi sulle quali sono riportati messaggi pubblicitari;
 - c. *Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile*: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq.18;
 - d. *Impianto di insegne o targhe coordinate*: Si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio mono facciali o bifacciali, della superficie massima di mq.12;
 - e. *Impianto di pubblicità o propaganda*: si intende qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientranti nelle fattispecie sopra disciplinate.

2. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 23 del Codice della Strada.
3. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 10 del presente regolamento.

Articolo 7 – Sorgenti luminose

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminati che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

Articolo 8 – Impianto pubblicitario di servizio

1. E' definito "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto posto in essere dalla Pubblica Amministrazione o a seguito di convenzione con la stessa, avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili, nonché impianti fissi per l'esposizione temporanea di striscioni sovrastradali) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

CAPO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Articolo 9 – Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è vietato nei punti stabiliti dal Codice della Strada e dal D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità e rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

1.bis All'interno dei centri abitati, le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati non sono soggette ai limiti di distanza dalla segnaletica verticale e luminosa, dagli altri impianti pubblicitari, dalla sede stradale, dalla carreggiata, dalle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, dalle intersezioni, lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

1.ter All'interno dei centri abitati, le insegne di esercizio non aderenti ai fabbricati e poste in modo parallelo o ortogonale alla marcia dei veicoli non sono soggette ai limiti di distanza da segnaletica stradale, dagli altri impianti pubblicitari, dalla sede stradale, dalla carreggiata, dalle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, dalle intersezioni, lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

Il posizionamento di dette insegne è consentito in allineamento alle recinzioni esistenti, sull'immobile o negli immobili immediatamente adiacenti. Nel caso che gli immobili e loro adiacenze siano privi di recinzioni il posizionamento delle insegne di esercizio, in deroga, sarà autorizzato previa verifica delle previsioni di urbanizzazione dell'area.

2. La collocazione di insegne pubblicitarie e di esercizio è comunque vietata dentro le luci delle finestre.

3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere dimensionate da un tecnico abilitato in conformità alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
5. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
6. È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.
7. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 50 x 25.
8. Nel caso di affissione di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari in aderenza a fabbricati, la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) è del 15%.

Articolo 10 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica è regolamentata ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, secondo le seguenti modalità:
 - la pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30;
 - la pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30;
 - La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune;
 - per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi;
 - in tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e ss.mm.ii.

CAPO III PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 11 – Oggetto

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica oppure, ove previsto, nelle misure stabilite dall'art. 3 del D.Lgs. 507/1993, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Le pubbliche affissioni sono ammesse solamente negli spazi predisposti dal Comune, che determina la localizzazione e la superficie degli impianti.

Articolo 12 – Impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale / Bacheche di proprietà del Comune: norme d'impiego

1. Le bacheche di proprietà comunale vengono usate per:
 - i comunicati istituzionali del Comune;
 - i messaggi dei Gruppi di volontariato e delle Associazioni con finalità sociali, culturali e sportive di Dueville;
 - le comunicazioni di Gruppi consiliari e politici di Dueville, esclusivamente per interesse locale.
2. I messaggi di Gruppi e/o associazioni saranno esentati dall'imposta comunale sulle pubbliche affissioni, purché all'interno non vi siano messaggi di tipo pubblicitario. I messaggi potranno essere esposti al massimo per 13 giorni consecutivi: è pertanto obbligatorio ed indispensabile che vi si apponga la data di affissione. In ogni zona espositiva può essere affisso un massimo di due manifesti, purché non escano dai limiti della bacheca e non siano sovrapposti.
3. È fatto obbligo di affiggere i manifesti mediante puntine da disegno metalliche, da rimuovere, o nastro adesivo. È rigorosamente vietato l'utilizzo di nastro adesivo sulle parti metalliche della bacheca o punti metallici con cucitrici pneumatiche.
4. Il mancato rispetto del punto 3 del presente art.11 sarà sanzionato con € 25,00 per ogni manifesto. Resta in ogni caso l'obbligo della rimozione dei punti metallici di cucitrice pneumatica.
5. In caso di concomitanza di più manifestazioni nel territorio comunale, gli spazi dovranno essere equamente divisi fra tutti i Gruppi interessati all'affissione, con un massimo di un manifesto per ogni zona espositiva.
6. I messaggi di natura istituzionale del Comune hanno sempre la precedenza sugli altri tipi di comunicati o messaggi.
7. È ammessa l'affissione di manifesti con pubblicità elettorale o di propaganda politica. Nei punti con più di una bacheca, i Gruppi Consiliari potranno utilizzarne solamente una, fatte salve le norme di legge in materia.
8. I manifesti potranno essere esposti non prima di 10 giorni dall'evento e dovranno tassativamente essere rimossi entro i 3 giorni successivi alla manifestazione, con eventuale pulizia della bacheca usata, fatte salve le esigenze istituzionali del Comune.

Articolo 13 – Deroqhe

1. Per l'installazione di impianti per l'affissione di manifesti di qualunque materia costituiti, gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a soggetti privati, viene fatta deroga alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, derogando, all'interno dei centri abitati, ai limiti di distanza dalla segnaletica verticale e luminosa, dagli altri impianti pubblicitari, dalla sede stradale, dalla carreggiata, dalle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, dalle intersezioni, lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

TITOLO III

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 14 – Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda al Comune ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, anche nel caso in cui la pubblicità sia esente da imposta, salvo quanto disposto al seguente comma 2.
2. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria l'autorizzazione di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle effettuate sugli edifici tutelati come beni culturali:
 - Indicazioni grafiche applicate alle vetrine del locale sede dell'attività al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali;
 - Pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi nonché mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, per ciascuna vetrina o ingresso, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i mezzi pubblicitari;
 - Avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine, sulle porte di ingresso dei locali o sulle tende parasole degli stessi relativi all'attività svolta che non superino, per ciascuna vetrina o ingresso o tenda parasole, la superficie di mezzo metro quadrato. Detta superficie deve essere riferita alla minima figura piana geometrica in cui sono ricompresi i mezzi pubblicitari;
 - Avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili su cui sono affissi di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 - La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o negli appositi spazi dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - La pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita dei giornali e delle pubblicazioni suddette;
 - Cartelli indicanti i prezzi dei prodotti venduti, gli orari di apertura, gli strumenti di pagamento e tutte le informazioni al pubblico imposte dalle normative vigenti purché non contengano alcun messaggio pubblicitario;
 - Cartelli, menù, listini - previsti dagli artt. 25 e 30 della Legge regionale n. 29/2007 – esposti in vetrina o a parete all'esterno dei locali, purché nelle pertinenze dei locali stessi, di superficie complessiva inferiore al mezzo metro quadrato a condizione che non contengano messaggi pubblicitari di sorta ad esclusione del logo e/o la denominazione sociale;
 - Pubblicità dei monopoli dello Stato “VALORI BOLLATI, SALI E TABACCHI ecc...”, enti, società e associazioni di interesse pubblico;
 - Pubblicità installata su “impianto pubblicitario di servizio” come definito all'art. 8 fino a 6.00 mq.

Articolo 15 – Presentazione della istanza

1. La domanda, che sconta l'imposta di bollo nelle misure stabilite dalle leggi fiscali, dovrà essere presentata al Comune dagli aventi titolo o da ditte specificatamente delegate dagli stessi, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'installazione. Le richieste pervenute fuori termine non saranno considerate valide e verranno conseguentemente rigettate.

2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - a. progetto quotato in scala adeguata (1:20 – 1:50) dell'opera corredato da Relazione tecnica, dal quale siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione;
 - b. bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - c. documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante e relativo foto inserimento;
 - d. planimetria catastale ove è riportata la precisa posizione dell'installazione richiesta;
 - e. auto-dichiarazione redatta ai sensi della D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
 - f. copia dichiarazione di conformità di cui all'art.9 della Legge 37/2008 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;
 - g. copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto, e di competenza di ogni eventuale ente terzo comunque denominato;
 - h. documentazione ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. per impianti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale o altro eventuale vincolo specifico dettato dallo strumento urbanistico vigente;
 - i. Relazione di calcolo relativo delle strutture di sostegno e di fondazione dimensionate da un tecnico abilitato in conformità alle disposizioni del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 16 – Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), g) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del Servizio di Polizia Locale.
2. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari temporanei che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, sono soggette alla sola imposta di pubblicità. Per i cantieri posti lungo la viabilità extra-comunale o in vista di essa e in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale ai sensi del D.Lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii. il richiedente deve ottenere le relative autorizzazioni.
3. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del precedente comma 2, per cantiere si intende l'area e/o l'immobile oggetto di un qualsiasi titolo abilitativo all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'art.3, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia), fino alla dichiarazione di fine lavori ovvero entro i limiti di efficacia del titolo stesso.
4. In caso di manifestazioni di rilevante impatto locale e di sagre paesane, sentita l'Amministrazione Comunale, è consentito il posizionamento di manifesti/striscioni ecc. di cui al p.1, all'interno del Centro Abitato del territorio comunale, in deroga al codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e attuazione, salvo diverse indicazioni del Servizio di Polizia Locale, ad eccezione delle strade non comunali poste fuori dal Centro Abitato, nelle quali l'installazione è sempre subordinata al nullaosta dell'Ente proprietario della strada. In ogni caso vanno presentati gli elaborati previsti al precedente art. 15, c. 2. L'autorizzazione può essere rilasciata per un massimo di 20 giorni, comprensivi anche dei giorni di durata/svolgimento della manifestazione stessa e della rimozione degli stessi, che dovrà comunque avvenire entro 24 ore dal termine della manifestazione, così come previsto al punto 4 del successivo art. 21.

Articolo 17 – Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal competente Ufficio Comunale entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario, se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al c. 4 dell'art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. Rientra nella discrezionalità dell'Ufficio Tecnico valutare la rilevanza dell'impianto pubblicitario ed eventualmente sottoporlo alla valutazione della Commissione Edilizia Comunale Integrata. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico la procedura seguirà quanto previsto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., con la tempistica (prevista dalla normativa vigente in materia) del relativo procedimento.
2. Nel caso di sospensione dei termini di conclusione del procedimento, per richiesta di documentazione integrativa di cui al punto 2 del precedente art. 15, il termine per produrre quanto richiesto è fissato in massimo 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. I tempi di conclusione del procedimento, potranno ridecorrere dalla data di presentazione di tutta la documentazione integrativa richiesta. L'inutile decorso del termine per la produzione della documentazione richiesta comporterà l'archiviazione d'ufficio della domanda, con conseguente chiusura del procedimento amministrativo.
3. L'autorizzazione è sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Articolo 18 – Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, intenda variare esclusivamente il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda in bollo, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

Articolo 19 – Durata o termini di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari di carattere permanente ha validità per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art.53 del Regolamento per l'esercizio del Codice della Strada (art.23 C.d.S.).
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari di carattere temporaneo ha una durata massima di un anno, non rinnovabile.

Articolo 20 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari a carattere permanente è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto precedentemente autorizzato.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo può essere corredata da una auto-dichiarazione che attesti la persistenza degli elementi e l'assenza di qualsiasi modifica a quanto già autorizzato. Nel caso di strutture di sostegno e di fondazione già dimensionate e certificate da un tecnico abilitato, lo stesso deve produrre relazione di verifica dello stato attuale.
3. Nel caso si intendano apportare delle modifiche all'impianto dovrà essere richiesta nuova autorizzazione nei modi previsti dal precedente art.15.

Articolo 21 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. procedere alla immediata rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e. su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, progressione chilometrica del punto di installazione e data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno o più dati su di essa riportati.
3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Articolo 22 – Decadenza dell'autorizzazione:

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a. la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
 - b. l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - c. la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso afferisce;
 - d. la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
 - e. la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - f. il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla comunicazione di rilascio della stessa.

Articolo 23 – Nullaosta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade pubbliche

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade pubbliche, è fatto obbligo agli interessati ottenere il preventivo rilascio del nullaosta tecnico da parte del relativo Ente proprietario o concessionario.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 24 - Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo del competente Servizio di Polizia Locale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati,

nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Il responsabile dell'ufficio competente può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 25 – Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e delle Leggi in materia

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada, dalle Leggi in materia, nonché dal presente regolamento.
2. In caso di decadenza dell'autorizzazione di cui al precedente art. 22, o di scadenza temporale della medesima, i mezzi pubblicitari devono essere rimossi. L'inottemperanza comporta una sanzione amministrativa nonché l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione di cui al successivo art. 27.
3. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 26 – Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni manifesto:
 - fino al formato A4: € 30,00;
 - dal formato A4 al formato A3: € 50,00;
 - oltre il formato A3: € 100,00.Le violazioni riguardano:
 - a. installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione;
 - b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
2. Riguardo alle bacheche di proprietà comunale, il mancato rispetto delle norme relative al presente regolamento di cui all'art. 12, comporterà una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 200,00.

Articolo 27 – Sanzione accessoria alla rimozione di mezzi pubblicitari

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e contestuale oscuramento del mezzo pubblicitario, nel caso non si provveda entro i successivi 15 giorni alla regolarizzazione dell'autorizzazione, o ciò non sia possibile, consegue l'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente, di rimozione dei mezzi pubblicitari collocati. Nel caso non si ottemperi all'ordinanza nel termine indicato, che comunque non potrà superare i 15 giorni dalla notifica, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.
2. Si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione non provveda alla rimozione dei mezzi pubblicitari entro i termini di scadenza dell'autorizzazione medesima.

3. Devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza, entro il termine prescritto con ordinanza del responsabile dell'ufficio competente si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.

Articolo 28 – Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di rimettere in pristino lo stato dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità come adesivi di varia forma o locandine o manifesti, esposti senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, colore e carattere, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili stessi come stabilito dall'art. 23 del d.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii..

TITOLO V **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 30 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.ii..
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
3. In caso di modifiche strutturali all'immobile o all'impianto pubblicitari e/o rinnovo delle autorizzazioni relative, gli impianti pubblicitari dovranno essere adeguati al presente Regolamento.

Articolo 31 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale e sostituisce ogni altra norma istituita con precedenti disposizioni locali che si pongano in contrasto.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.